

SUCCESSIONE: INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo dell'**Interdizione e dell'Inabilitazione.**

01. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

Come noto, la legge. 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto nel nostro ordinamento l'amministrazione di sostegno, ma non ha soppresso i preesistenti istituti di tutela dell'interdizione e dell'inabilitazione, li ha soltanto modificati attraverso la modifica degli **articoli 414 *Persone che possono essere interdette*** e **417 del codice civile *Istanza d'interdizione o di inabilitazione.***

Le misure protettive cosiddette tradizionali assumono oggi un carattere residuale rispetto all'amministrazione di sostegno.

La ragione dell'interdizione e dell'inabilitazione risiede nella tutela di persone che, per vari motivi, non siano capaci di curare i propri interessi, gli strumenti prevedono una loro forte o totale limitazione della loro capacità di agire per evitare che compiano atti economicamente pregiudizievoli

Il detto **articolo 414**, in vigore dal 2004 dispone:

*Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, **sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.***

L'**interdizione** determina l'incapacità assoluta della persona. Può essere interdetto qualunque maggiorenne che si trovi in una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri affari. Nella cura dei suoi interessi l'interdetto verrà sostituito da un rappresentante legale detto tutore.

L'assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi deve essere valutata avuto riguardo anche agli interessi non patrimoniali purché possano subire pregiudizio da atti giuridici se non difesi dall'attività di un tutore. L'incapacità deve quindi essere valutata in base a personalità e condizione sociale dell'interdicendo, natura ed entità degli interessi affidati alla sua disponibilità, ed alla rispondenza della misura dell'interdizione per il soggetto che manifesti la carenza di autonomia.

L'interdizione viene definita **giudiziale** perché derivante da un accertamento giudiziario culminante in una sentenza (provvisoriamente esecutiva, che esplica pertanto i suoi effetti senza attenderne il passaggio in giudicato).

Il successivo **articolo 415** dispone:

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da dar luogo all'interdizione **può essere inabilitato.**

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuta un'educazione sufficiente, salvo l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

L'**inabilitazione** è lo stato giuridicamente dichiarato di ridotta capacità di agire della persona maggiorenne che per le sue condizioni mentali o fisiche non è pienamente in grado di curare i propri interessi. Il curatore non si sostituisce, come il tutore, alla persona inabilitata: egli solamente assiste, ma non rappresenta.

L'interdizione o l'inabilitazione, secondo le disposizioni **dell'articolo 417**, possono essere promosse dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto



grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Se la persona si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'istanza non può essere promossa che dal genitore medesimo o dal pubblico ministero.

